

RGN 12518/12



6416.21

REPUBBLICA ITALIANA  
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE  
SEZIONE TRIBUTARIA

Oggetto: cartella di pagamento controllo automatizzato credito Iva - dichiarazione omessa

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati

- Giuseppe Fuochi Tinarelli - Presidente -
- Paolo Catalozzi - Consigliere -
- Giancarlo Triscari - Consigliere -
- Rosaria Maria Castorina - Consigliere rel- -
- Giovanni Maria Arnone - Consigliere -

R.G.N.

12518/2012

Cron. 6416

Ud. 13/11/2020

ha pronunciato la seguente

Ordinanza

sul ricorso iscritto al n. 12518/2012 R.G. proposto da

Agenzia delle Entrate, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

4174  
2020

- ricorrente -

contro

(omissis) s.r.l. rappresentata e difesa dall'Avv. (omissis) e dall'avv. (omissis), con domicilio eletto presso quest'ultima in (omissis) giusta procura speciale a margine del controricorso;

- controricorrente -

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale delle Marche n. 68/7/11, depositata il 6.4.2011.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13.11.2020 dal Consigliere Rosaria Maria Castorina.

#### Ritenuto in fatto

Con sentenza n. 68/7/2011, depositata in data 6.4.2011, la Commissione tributaria regionale delle Marche, rigettava l'appello dell'Agenzia delle Entrate avverso la sentenza n. 81/6/2007 della Commissione tributaria provinciale di Ascoli Piceno che aveva accolto il ricorso proposto da (omissis) s.r.l. avverso una cartella di pagamento emessa a seguito del mancato riconoscimento di un credito IVA, per l'anno di imposta 2003, perché indebitamente riportato dall'anno precedente nel quale era stata omessa la presentazione della dichiarazione annuale.

La Commissione tributaria regionale riteneva che il credito IVA per l'anno 2003 era sussistente in quanto mai disconosciuto dall'ufficio il quale aveva omesso la fase accertativa.

L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione affidando il suo mezzo a tre motivi.

(omissis) s.r.l. resiste con controricorso, illustrato con memoria.

#### Motivi della decisione

1. Con il primo e il secondo motivo si lamenta violazione e falsa applicazione degli artt. 30, 38 bis e 55 del d.P.R. 633 del 1972 e dell'art. 21 del d.lgs. 546 del 1992 in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.; in particolare si assume che, in assenza della dichiarazione per l'anno in cui è maturato il credito IVA, nessun

obbligo di accertamento incombe sull'amministrazione e il credito non può essere chiesto in compensazione nella dichiarazione dell'anno successivo, ma può essere solo recuperato tramite richiesta di rimborso.

I motivi non sono fondati.

Le Sezioni unite di questa Corte hanno definitivamente chiarito che "la neutralità dell'imposizione armonizzata sul valore aggiunto comporta che, pur in mancanza di dichiarazione annuale per il periodo di maturazione, l'eccedenza d'imposta, che risulti da dichiarazioni periodiche e regolari versamenti per un anno e sia dedotta entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto è sorto, va riconosciuta dal giudice tributario se il contribuente abbia rispettato tutti i requisiti sostanziali per la detrazione, sicché, in tal caso, nel giudizio d'impugnazione della cartella emessa dal fisco a seguito di controllo formale automatizzato non può essere negato il diritto alla detrazione se sia dimostrato in concreto, ovvero non sia controverso, che si tratti di acquisti compiuti da un soggetto passivo d'imposta, assoggettati ad IVA e finalizzati ad operazioni imponibili" (Cass. SU n. 17757 del 08/09/2016). Si è inoltre specificato che "la neutralità dell'imposizione armonizzata sul valore aggiunto comporta che, pur in mancanza di dichiarazione annuale per il periodo di maturazione, l'eccedenza d'imposta, che risulti da dichiarazioni periodiche e regolari versamenti per un anno e sia dedotta entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto è sorto, deve essere riconosciuta dal giudice tributario qualora il contribuente abbia rispettato tutti i requisiti sostanziali per la detrazione, sicché, in tal caso, nel giudizio di impugnazione della cartella emessa dal fisco a



seguito di controllo formale automatizzato, non può essere negato il diritto alla detrazione se sia dimostrato in concreto, ovvero non sia controverso, che si tratti di acquisti compiuti da un soggetto passivo d'imposta, assoggettati ad IVA e finalizzati ad operazioni imponibili" (Cass. Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 8131 del 03/04/2018).

I richiamati principi si attagliano alla fattispecie, che si riferisce ad un credito IVA oggetto di recupero con l'impugnata cartella, in quanto maturato nell'anno 2002, ma non riportato nella correlativa dichiarazione annuale, in quanto non presentata, pur essendo stato posto in detrazione nell'annualità successiva.

La CTR ha osservato che l'ufficio non aveva mai opposto che il credito dedotto dal contribuente non fosse reale e spettante, né risulta che l'Agenzia ne abbia contestato in giudizio l'effettiva sussistenza.

2. Con il terzo motivo deduce insufficiente e omessa motivazione in relazione a fatto decisivo e controverso del giudizio in relazione all'art. 360 n. 5 c.p.c..

Lamenta che la CTR aveva omesso di esplicitare l'iter logico - giuridico che aveva portato ad affermare l'esistenza dell'obbligo di una fase accertativa nel giudizio di opposizione alla cartella.

La censura non è fondata.

La CTR ha compiutamente motivato, sul presupposto che l'ufficio non avesse contestato l'esistenza del credito Iva rilevando che il mancato accertamento di un credito reale ed effettivamente spettante non può tradursi nel disconoscimento del diritto del contribuente a contrapporre il proprio credito alla pretesa tributaria obbligandolo poi a promuovere un giudizio per l'eventuale rimborso.



RGN 12518/12

In conclusione il ricorso va rigettato.

Le spese del presente giudizio devono essere compensate in considerazione dell'evoluzione nel tempo della giurisprudenza in materia e dell'esistenza di un contrasto, composto con la citata pronuncia delle Sezioni Unite, successiva alla notifica del ricorso.

P. Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Spese compensate.

Così deciso nella Camera di consiglio del 13.11.2020

Il Presidente

Giuseppe Fuochi Tinarelli

